



## GIUSTIZIA SPORTIVA

IL GIUDICE SPORTIVO OPES EQUITAZIONE

AVVOCATO VALERIA LO SCHIAVO



Pr.4.22 del 25 Agosto 2022

In seguito alla segnalazione del Procuratore inoltrata all'Ufficio degli Organi di Giustizia Sportiva in data 14/09/2022, veniva sottoposta all'attenzione del Giudice Sportivo Nazionale la valutazione di alcune circostanze e condotte segnalate da ASD MATTIA'S RANCH inerenti la competizione sportiva denominata European Trophy Gimkana 2022 nei giorni 4-5-6 Agosto 2022 a carico dell'ufficiale di gara Giampiero Quaglia.

Nella segnalazione si faceva riferimento a fatti che sarebbero accaduti durante la manifestazione sportiva che vengono riportati:

- a) Il Giudice Giampiero Quaglia nell'atto di adempiere alle sue funzioni di organo giudicante proferiva la frase " OGGI IL REGOLAMENTO LO FACCIO IO" quale risposta ad una contestazione effettuategli ;
- b) Irregolarità nei giudizi emanati dal Giudice Giampiero Quaglia ;
- c) Il Giudice Giampiero Quaglia si mostrava irrispettoso, arrogante, irriverente nei confronti dei suoi collaboratori, tecnici , cavalieri , nonché diseducativo nei confronti dei minori;

Veniva quindi aperto il presente procedimento nonostante la segnalazione provenisse da una ASD e non fosse possibile , pertanto, individuare le generalità del denunciante. Quest'ultimo , rimasto anonimo ,forniva il nominativo dei seguenti testimoni: Sig.Ri Elena Botti,Denis Arreola,Marco Bonamici,Simona Golinelli,Costantino Martini.

Dall'esame della documentazione emergeva che alcuni testimoni indicati quali Denis Arreola e Costantino Martini non presentavano memorie nei termini indicati.

Tutti gli interessati facevano pervenire memorie difensive e documentazione a supporto. Le memorie difensive presentavano le medesime argomentazioni.

Settore Nazionale OPES Equitazione :VIA Bonino 1, La Cassa (TO) [nazionale@opesequitazione.it](mailto:nazionale@opesequitazione.it) – [www.opesequitazione.it](http://www.opesequitazione.it)

Sede Operativa : Via Ravetto,51 Caselette (TO)

OPES ITALIA: Via Salvatore Quasimodo, 129, 00144 Roma RM





## GIUSTIZIA SPORTIVA

Tutti i testimoni facevano pervenire anche essi le loro memorie che presentavano medesime argomentazioni.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente questo Giudice ritiene sufficienti le memorie e la documentazione depositate in relazione ai quali tutti gli interessati hanno compiutamente argomentato dal momento che sono riferibili alle indagini svolte dal Procuratore.

**Relativamente al punto a-** Gli Ufficiali di gara non possono in alcun modo modificare i Regolamenti Nazionali di Disciplina, ma sotto la loro responsabilità, possono intraprendere le azioni che ritengono necessarie per un buon esito dell'evento. Ne consegue la concreta possibilità di applicare, in presenza di motivi validi e concreti, atti diretti ad assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni organizzate e la loro buona riuscita, che non comportano certamente la modifica dei regolamenti di disciplina. Relativamente alla presunta frase asserita dal Giudice di gara, appare doveroso evidenziare, come già effettuato nella precedente sentenza emessa a seguito di identica segnalazione, che lo stesso non ha mai inteso proferire alcunchè in merito ad un eventuale cambio del regolamento, nessuno dei testimoni indicati, ha mai sentito proferire dal Giudice Giampiero Quaglia di poter modificare il Regolamento Nazionale di Disciplina a suo piacimento. A tal proposito si cita altresì, l'art.1 del Regolamento di Giustizia Sportiva – comma primo -Principi generali – il quale stabilisce che tutti i Tesserati hanno l'obbligo di mantenere una condotta ispirata ai principi della lealtà, probità, della rettitudine, nonché della correttezza morale in tutti i rapporti anche economici concernenti l'attività dell'Ente tra i soci e associati, avere la più scrupolosa osservanza dello Statuto e del Regolamento nonché delle decisioni e dei provvedimenti che tutti gli organi dell'Ente riterrà legittimo adottare, non esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione della Dirigenza, dei soci e delle persone che operano all'interno dei Centri. L'aver espresso una opinione in merito ad una eventuale diversa applicazione del regolamento esistente, da parte del giudice Sig. Giampiero Quaglia, poi applicato concretamente in sede di giudizio non comporta la violazione di detti principi, né altrettanto l'aver manifestato l'intenzione di mutare il regolamento stesso, essendo venuta meno la volontà e l'intenzionalità. Certamente, preso atto dalle testimonianze acquisite, del contesto in cui si sono svolte le gare e delle problematiche organizzative, che hanno comportato da parte del Giudice designato la necessità di sopperire ad alcune manchevolezze, non si può escludere che in determinati contesti alcune parole o frasi, dettate dalla stanchezza, possano essere state oggetto di personale

Settore Nazionale OPES Equitazione :VIA Bonino 1, La Cassa (TO) [nazionale@opesequitazione.it](mailto:nazionale@opesequitazione.it) – [www.opesequitazione.it](http://www.opesequitazione.it)

Sede Operativa : Via Ravetto,51 Caselette (TO)

OPES ITALIA: Via Salvatore Quasimodo, 129, 00144 Roma RM





## GIUSTIZIA SPORTIVA

interpretazione , rimane però accertato che in questo caso di specie non soltanto non vi è stata violazione del regolamento , ma non è stata , inoltre mai manifestata alcuna volontà reale e sostanziale di cambio delle norme che sottendono allo stesso da parte del Giudice , con la conseguenza che in questo caso di specie il fatto non sussiste ed il ricorso sul punto va respinto .

**Relativamente al punto b)** Non ci sono elementi probatori tali da dimostrare che quanto espresso nel secondo motivo di ricorso corrisponda a verità . Nessuno dei testimoni sentiti in merito a tale contestazione ha mai affermato o dichiarato l'esistenza di comportamenti come quelli contestati riferibili al Giudice Sig. Giampiero Quaglia .

Eventuali problematiche relative ad errori di giudizio o di valutazione , emersi durante le competizioni , poi rettificati in sede di esame postumo ,non possono , infatti, ritenersi prova di quanto asserito nella contestazione avanzata . Trattandosi poi di singoli episodi , questo Giudicante non ritiene la condotta del Giudice Operante commessa in violazione dell'art.4 del Regolamento Di Giustizia punto 3 , valutando la stessa quale comportamento anche omissivo diretto ad alterare lo svolgimento di una competizione sportiva , né di dover applicare circostanze aggravanti in merito non essendo derivata, dopo la revisione , alcuna alterazione del risultato della gara espletata . La condotta del Sig. Giampiero Quaglia , relativamente ai fatti contestategli , appare riconducibile ad un errore commesso in buona fede , senza dolo o colpa grave nella consapevolezza che in ottemperanza all'art.4 della CARTA DEL FAIR PLAY , ogni concorrente ha il dovere di accettare le decisioni degli arbitri e dei giudici sportivi , nella certezza che gli stessi “ hanno diritto all'errore “;Non si evidenziano, tra l'altro nella competizione espletata , particolari irregolarità né modifiche apportate ai REGOLAMENTI NAZIONALI DI DISCIPLINA, come evidenziato nelle varie memorie pervenute sia difensive che dei testi indicati . Alcuni errori umani sono stati commessi, ma di irrilevante entità dovuti più che altro alle condizioni e a mancanze nell'organizzazione per tempistiche ristrette e numero di cavalieri partecipanti.

Per tali motivi ,non ricorrendone i presupposti di legge , non si ritiene applicabile nei confronti dello stesso alcun provvedimento punitivo . Non ci sono,poi, testimonianze per comportamenti illeciti da parte del Giudice , tranne che per il fumare in campo ed in presenza di minori durante la competizione , per la qual cosa sarà debitamente sanzionato .

Al contrario , nelle memorie presentate , il Giudice Giampiero Quaglia , faceva riferimento alla condotta scorretta ed antisportiva riferibile al genitore di una concorrente minore, identificato nel padre della medesima , Sig. Luca Bastari ,che con fare aggressivo proferiva parole minacciose al Giudice dal bordo del campo.

Settore Nazionale OPES Equitazione :VIA Bonino 1, La Cassa (TO) [nazionale@opesequitazione.it](mailto:nazionale@opesequitazione.it) – [www.opesequitazione.it](http://www.opesequitazione.it)

Sede Operativa : Via Ravetto,51 Caselette (TO)

OPES ITALIA: Via Salvatore Quasimodo, 129, 00144 Roma RM





## GIUSTIZIA SPORTIVA

Nonostante il Giudice non abbia sporto alcuna segnalazione, il Giudicante, ritiene che tali comportamenti debbano essere soppressi ed opportunamente puniti, con l'ammonizione, sospensione del cavaliere o del concorrente legato alla persona alla quale sono addebitabili tali condotte.

Rimane, comunque, il monito di Codesta Giustizia, di sensibilizzare i Giudici operanti ad una più attenta valutazione degli elaborati e l'invito ad un più sereno giudizio.

**Relativamente al punto c** - Dalle testimonianze non ci sono stati fatti di irriverenza e ineducazione da parte del Giudice Giampiero Quaglia nei confronti di nessuno presente alla manifestazione né egli ha avuto alcun comportamento diseducativo nei confronti di minori o arrogante nei confronti dei collaboratori. Dalle testimonianze si evince, invece, un fatto di aggressione verbale con minacce nei confronti del Giudice Giampiero Quaglia da parte di Luca Bastari, genitore di uno dei cavalieri partecipanti la gara. Dalle memorie, depositate dal Giudice Giampiero Quaglia si trova ulteriore conferma dell'attacco subito da parte del Sig. Luca Bastari durante la gara, il quale non è stato allontanato da nessuno dei presenti e continuava ad essere disturbo per il regolare svolgimento della competizione. Ne consegue, che anche su questo punto il ricorso va debitamente respinto.

Si rammenta a tal proposito che, l'art.3 del regolamento di Giustizia Sportiva stabilisce, senza ombra di dubbio alcuno che **" sono punibili ..... anche se non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati.** Interrompere o creare disturbo ad una competizione in pieno svolgimento per qualunque causa, accusare falsamente Giudici o/e Ufficiali Di Gara di condotte punibili senza averne alcuna prova, tollerare comportamenti come quelli tenuti dal genitore della minore senza reagire, costituisce violazione di tutti quei principi posti a fondamento dell'attività sportiva, che devono essere perseguiti indipendentemente dal risultato raggiunto, che può essere contestato nelle opportune sedi e con le opportune modalità. A tutti pertanto, va il monito, di adoperarsi al fine di mantenere condotte adeguate al contesto, nel pieno rispetto di quei principi che regolano e fondano tale Ente. Eguale monito, si rivolge, altresì, come fatto in precedenza, a tutti coloro che in possesso di eguale qualifica, Giudice o Tecnico, nell'espletamento delle competizioni giudicate da altri, esprimano giudizi in merito ad eventuali loro diverse posizioni, creando inutilmente turbativa e pregiudizio tra i partecipanti inducendoli a più gravi comportamenti.

Settore Nazionale OPES Equitazione :VIA Bonino 1, La Cassa (TO) [nazionale@opesequitazione.it](mailto:nazionale@opesequitazione.it) – [www.opesequitazione.it](http://www.opesequitazione.it)

Sede Operativa : Via Ravetto,51 Caselette (TO)

OPES ITALIA: Via Salvatore Quasimodo, 129, 00144 Roma RM



Ente di Promozione Sportiva  
Prestigioso e riconosciuto dal  
Comitato Italiano Paralimpico



## GIUSTIZIA SPORTIVA

Si richiama a tal proposito, anche, l'art. 5 del Codice Etico che impone ai Tecnici, di comportarsi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza al fine di promuovere lo sport e le sue regole esaltandone i valori etici, umani ed il *Fair Play*, non avallando comportamenti sleali, nella consapevolezza che è anche loro compito rispettare e far rispettare, gli ufficiali ed i giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente.

I principi fondanti di ogni disciplina, impongono il rispetto di tutti gli atleti, sia della squadra propria che di quelle avversarie, evitando atteggiamenti, frasi o gesti che possano offenderli, questi risultano maggiormente valevoli nell'equitazione dove agire in modo responsabile sotto il profilo pedagogico ed educativo, educando gli atleti all'autonomia, all'autoresponsabilità, al rispetto di cavalli e cavalieri, è inquadrabile in un comportamento socialmente positivo e leale che mira alla crescita sportiva ed individuale degli allievi.

Per tali motivi, si ritiene doveroso rivolgere a Tecnici e Referenti un ammonimento affinché, in ottemperanza alle regole che sottendono lo stesso, nonché a quelle che ispirano l'operato di codesto ente, educino i cavalieri, promuovendo e garantendo un ambiente che premi sia il *Fair Play* che il successo agonistico evitando sterili ed inutili discussioni con atteggiamenti che potrebbero in futuro, se perpetrati portare ad ammonizioni e/o sospensioni.

P.Q.M.

Il GS, esaminati gli atti di causa, le memorie addotte dai ricorrenti, per le ragioni di cui sopra dispone non doversi procedere nei confronti del Giudice Giampiero Quaglia con conseguente archiviazione del presente procedimento per i punti "a", "b" e parzialmente "c", dovendosi per la circostanza relativa all'aver fumato dinnanzi ai minori durante lo svolgimento delle competizioni sportive erogare una sanzione pari a giorni tre di sospensione.

MANDA

Alla Segreteria Nazionale affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio della Procura ed agli interessati, Sig.ri ai Sig.ri Giampiero Quaglia, ASD MATTIA'S RANCH, curandone la pubblicazione secondo termini di Regolamento e l'immediata esecuzione.

Data Reggio Calabria lì 16.09.2022

f.to Giudice Sportivo Opes Equitazione

Avv. Valeria Lo Schiavo

Settore Nazionale OPES Equitazione : VIA Bonino 1, La Cassa (TO) [nazionale@opesequitazione.it](mailto:nazionale@opesequitazione.it) – [www.opesequitazione.it](http://www.opesequitazione.it)

Sede Operativa : Via Ravetto, 51 Caselette (TO)

OPES ITALIA: Via Salvatore Quasimodo, 129, 00144 Roma RM

